

(N. 1292)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 SETTEMBRE 1950

Norme per l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale.

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto 9 maggio 1929, n. 1013, vennero stabilite le norme per conseguire l'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale e fissati i programmi di esame.

Col presente disegno di legge vengono riportate, sostanzialmente, le norme del suddetto regio decreto, con gli aggiornamenti in relazione alla legislazione attuale, quali, ad esempio, la soppressione del diritto corporativo nelle materie di esame e la indicazione dell'Associazione nazionale degli esattori e del Sindacato ufficiali e messi esattoriali, in luogo delle sopresse organizzazioni sindacali fasciste, per la designazione di membri delle commissioni esaminatrici.

All'articolo 3 viene stabilito che il requisito del compimento del 21° anno di età deve essere

posseduto dagli aspiranti alla data del bando e non al 30 novembre dell'anno in cui ha luogo l'esame. Ciò in quanto gli esami si svolgevano in passato sempre nel mese di dicembre, mentre ora può ravvisarsi la necessità o l'opportunità di bandirli anche in altri periodi dell'anno, specialmente nella prima applicazione del provvedimento, avuto riguardo al periodo di interruzione causato dalla guerra. Si era ritenuto anche di prescrivere il possesso del titolo di studio di scuola media superiore, anziché quello di scuola media inferiore, richiesto in precedenza.

La Federazione nazionale dei lavoratori di esattorie e ricevitorie aveva dato parere favorevole alla proposta innovazione con nota del 15 novembre 1948. Tuttavia in base a successive segnalazioni, specialmente di piccoli cen-

tri, è sembrato necessario, per ragioni di praticità, mantenere il titolo di studio di scuola media inferiore, perchè in molte piccole esattorie non sarebbe possibile reclutare ufficiali con titolo più elevato.

Infine con l'articolo 7 viene emanata una disposizione transitoria, intesa ad ammettere, per una sola volta, agli esami coloro che, avendo conseguita in via provvisoria la nomina ad ufficiale esattoriale in virtù della legge 2 ottobre 1940, n. 1429 (ossia senza esame e senza il possesso del titolo di studio, durante lo stato di guerra), hanno potuto esercitare le loro mansioni solo fino al 30 giugno 1948 in base all'articolo 2 del decreto legislativo 21 febbraio 1948, n. 204.

La citata legge 2 ottobre 1940, n. 1429, contemplava anche l'assunzione in servizio di collettori di esattorie senza il possesso dei requisiti prescritti. Ai collettori medesimi è stata data la possibilità di ottenere l'idoneità alle funzioni di collettore e la conseguente iscrizione all'Albo, e quindi la definitiva conferma in carica, con le norme speciali transitorie contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, in ba-

se alle quali fu emanato il bando di concorso con decreto ministeriale 15 giugno 1946, numero 10412, allo scopo di sanare la situazione verificatasi in dipendenza degli eventi bellici.

Sembra, pertanto, equo che anche per gli ufficiali esattoriali sia disposta una analoga transitoria agevolazione, intesa a consentire ai più meritevoli, attraverso il vaglio dell'esame, di regolarizzare la loro posizione. Al riguardo viene stabilito che gli interessati dovevano essere in carica da almeno un anno al 30 giugno 1948, ossia alla data in cui è venuta definitivamente a cessare la validità delle patenti di guerra.

Considerato, altresì, che da circa un decennio non sono stati banditi regolarmente in tutte le provincie gli esami annuali, essendosi data l'autorizzazione in via eccezionale soltanto per alcune località, sembra equo ammettere eccezionalmente agli esami, per una sola volta, anche gli aspiranti che abbiano superato il 40° anno di età.

Con lo schema di legge vengono espressamente abrogati il regio decreto 9 maggio 1929, n. 1013, nonché il regio decreto 27 giugno 1935, n. 1424, che ha modificato il precedente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli esami per conseguire l'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale sono tenuti, nella data da fissarsi per ciascun anno con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 2.

Le domande di ammissione, scritte di tutto pugno dagli aspiranti e corredate dei documenti indicati dal seguente articolo 3, sono presentate nel termine stabilito nel bando, al procuratore della Repubblica della locale circoscrizione giudiziaria.

Il procuratore della Repubblica, con decisione definitiva comunicata all'interessato a

mezzo del sindaco del Comune di residenza, può negare l'ammissione all'esame dell'aspirante.

Art. 3.

A corredo delle domande gli aspiranti debbono produrre i seguenti documenti, stesi su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

1) copia dell'atto di nascita, da cui risulti che, alla data del bando d'esame, l'aspirante ha compiuto il 21° e non oltrepassato il 40° anno di età, eccezione fatta per gli ex combattenti ed i congedati dalle armi dei Carabinieri e della Guardia di finanza;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione dal bando di esame;

4) certificato di buona condotta morale e civile, pure di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di esame;

5) certificato di godimento dei diritti politici, pure di data non anteriore ai tre mesi da quella di pubblicazione del bando di esame;

6) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato dal medico provinciale o da un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano o da un ufficiale sanitario;

7) licenza di scuola media inferiore.

Art. 4.

L'esame è scritto ed orale.

Il primo consiste nella redazione di un verbale in applicazione delle attribuzioni assegnate all'ufficiale esattoriale dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette e nella risoluzione di un problema di aritmetica pratica, compresi il ragguaglio di vecchie misure col sistema metrico decimale e la regola del tre composto.

Il secondo verte sulle seguenti materie:

Nozioni elementari di diritto; nozioni di procedura civile, con particolare riguardo alla esecuzione sui beni mobili e sui beni immobili; elementi di diritto tributario, con particolare riguardo alle imposte dirette; testo unico di leggi sulla riscossione, regolamento relativo, capitoli normali per la gestione delle esattorie e tabella dei compensi per gli atti esecutivi; nozioni di merceologia e di estimo; aritmetica pratica, nei limiti indicati per l'esame scritto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice è composta dal procuratore della Repubblica, presidente; da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, designato dall'Intendente; dal pretore o dal vice pretore del mandamento, nel quale ha luogo l'esame, e da due membri designati, con particolare riguardo alla loro competenza in materia di riscossione delle imposte dirette, uno dell'Associazione nazionale degli esattori e l'altro dal Sindacato nazionale degli ufficiali

e messi esattoriali o dalla Federazione nazionale dipendenti da esattori e ricevitori delle imposte dirette qualora il Sindacato di categoria non abbia rappresentanti nella provincia in cui si svolgono gli esami.

Il Presidente della Commissione esaminatrice stabilisce i giorni e le ore della prova scritta e di quelle orali, sceglie i temi, preordina e dà in seno alla Commissione le direttive opportune per garantire il regolare svolgimento degli esami.

Per conseguire l'idoneità occorrono almeno sei decimi nella prova scritta e sei decimi nella prova orale.

Per i lavori della Commissione è sufficiente la presenza di almeno tre membri, purchè compreso, in ogni caso, il Presidente.

Art. 6.

Compiuti gli esami, il Presidente della Commissione esaminatrice rilascia a coloro che hanno conseguito l'idoneità un certificato di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale, da lui sottoscritto, con l'indicazione dei voti riportati complessivamente nella prova scritta ed in quella orale; comunica altresì all'Intendenza di finanza, che ne dà partecipazione all'Associazione nazionale degli esattori, al Sindacato nazionale ufficiali e messi esattoriali, alla Federazione nazionale dipendenti da esattori e ricevitori delle imposte dirette ed alla Direzione generale delle imposte dirette, gli elenchi delle persone che hanno conseguito la idoneità.

Art. 7.

Ai primi esami di idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale, che saranno banditi successivamente alla data di pubblicazione della presente legge, potranno partecipare anche coloro che abbiano superato il 40° anno di età e gli ufficiali esattoriali, anche se non siano in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 3, che, nominati ai sensi della legge 2 ottobre 1940, n. 1429, erano in servizio da al-

meno un anno al 30 giugno 1948. Gli ufficiali anzidetti debbono esibire copia in carta da bollo della patente di nomina, autenticata dal procuratore della Repubblica, e certificato in carta da bollo comprovante la durata del servizio prestato, rilasciato dall'esattore e convalidato dall'Intendente di finanza.

Per gli esami banditi dal 1945 in poi ovvero in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è concessa sanatoria per la eventuale ammissione di candidati che abbiano

superato il 40° anno di età alla data dei rispettivi bandi.

Art. 8.

Sono abrogati il regio decreto 9 maggio 1929, n. 1013, e il regio decreto 27 giugno 1935, numero 1424.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.